

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO - S.C.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIALE
OTTAVIO MARCHINO 10

Numero REA: AL - 196290

Codice fiscale: 01776240028

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Attestato..... del N. 1478/2023 di Do-

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO
Art. 1 - (Costituzione, sede e durata)

E' costituita, con sede nel Comune di Casale Monferrato, una società cooperativa denominata:

"Cooperativa Sociale Elleuno - S.C.S."

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., le leggi speciali sulla cooperazione e in particolare la legge 381/91, nonché, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme sulle S.p.A.

La società ha durata fino al 31.12.2040 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - (Scopo ed oggetto)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla Cooperativa:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- trasporti nel settore socio sanitario assistenziale e trasporto disabili;
- servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per la

Antonio Riccio

Elleuno

malattia mentale;

- servizi di assistenza domiciliare anche integrata con prestazioni sanitarie e, o parasanitarie;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, case di riposo e centri di aggregazione;

- servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi;

- attività educative di ogni genere, compresa l'attività di asili nido e scuole materne, nonché la prestazione di servizi assistenziali ed educativi di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- mediazione culturale;

- gestione di comunità alloggio socio assistenziale, comunità protette e comunità terapeutiche;

- gestione di strutture tutelari quali R.A., R.A.A., R.A.F. Case Protette, R.S.A.

- gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;

- gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti ad alta integrazione sanitaria finalizzati alla cura, riabilitazione di persone anche in situazioni di continuità assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta;

- prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabilitazione, attività di barelliere, trasporto ammalati anche d'urgenza; anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicalizzati;

- attività di pulizia, sanificazione, preparazione e somministrazione pasti connesse all'attività socio sanitaria assistenziale ed educativa di cui alla Legge 381/91.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini

del collocamento presso il pubblico;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consorziati, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopprimere alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;

4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II: SOCI

Art. 3 - (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.)

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento

Stefano Caracciolo
Stefano Caracciolo

della società.

Possono anche essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia nonché soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Viene considerato quale requisito essenziale, ai fini dell'acquisizione e conservazione dello status di socio, la possibilità di dimostrare in qualsiasi momento la propria integrità morale ed etica e, pertanto, tutti i soci non dovranno incorrere in violazione di leggi che possano comportare procedimenti e/o condanne per fatti sanzionati dal codice penale.

Art. 4 - (Categoria speciale)

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 8 del presente statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 18 e 23 del presente statuto.

Art. 5 - (Ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società;
- 3) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 5) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a

conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovvente dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto sociale.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere accompagnata anche dalla seguente documentazione: certificato penale (casellario giudiziale) e certificato carichi pendenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 3 e 4.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del c.c.

Art. 6 - (Adempimento e obblighi nuovi soci)

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale tassa di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Renzo Lodi

Elleuno